

# Amministrazione Giudiziaria profili giuslavoristici

Corso AIDC

Palermo, 27 maggio 2022

- Esame di alcune questioni che sono state – e continuano – ad essere al centro di un vivace dibattito tra gli operatori del diritto
- Licenziamenti
- Ammissione al passivo dei crediti dei lavoratori
- Crediti previdenziali
- Contratti di prossimità

# Licenziamenti

- Compatibilità tra norme speciali e norme generali
- Norme speciali
- Artt. 35, 41 e 56 d lgs 159/2011
- Norme generali
- Artt. 2118 e 2119 c.c.
- Artt. 2 e 3 l. 604/1966

- Art. 35, comma 3 (testo vigente)

- 3. Non possono essere nominate **le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto**, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico. Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, ne' le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, ne' i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato.

- le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto,
- il coniuge, i parenti, gli affini del proposto e le persone con esso conviventi,
- le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale.
- le persone che abbiano svolto attivita' lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili.
- Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attivita' di gestione.

- Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del **magistrato che conferisce l'incarico**.
- Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, **i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli**, ne' le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il **coniuge o i figli dello stesso magistrato**, ne' i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del **dirigente di cancelleria** che assiste lo stesso magistrato.

- Art. 35, comma 4 bis
- Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della [legge 20 maggio 2016, n. 76](#), parentela entro il terzo grado o affinita' entro il secondo grado con **magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico**, nonche' coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per **frequentazione assidua** quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonche' il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.

# Art. 56, comma 1, 2 e 3

- 1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, **l'esecuzione del contratto rimane sospesa** fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso(1).
- 2. **Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario**, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.
- 3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la **provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti**. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.



# Art. 41, comma 1

- 1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli [articoli 2555 e seguenti del codice civile](#), anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una **relazione**, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:
  - c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di **concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivit **, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attivit  esercitata, delle modalita' e dell'ambiente in cui e' svolta, **della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacit  produttiva e del mercato di riferimento nonche' degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda.**

# Articolo 41

## Gestione delle aziende sequestrate

- Comma 4
- I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati
- dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.

# Quando viene intimato il licenziamento?

- Nel periodo immediatamente successivo all'immissione in possesso
  - oppure
- A distanza di tempo

# Alcune sentenze

- Cass. Pen. N. 21166/2018
- Cass. Pen. N. 32404/2018
- Cass. Sez. Lav. N. 14467/2015
- Cass. Sez. Lav. N. 26478/2018
- Cass. Sez. Lav. N. 30544/2021
- Corte di Appello di Roma nn. 3607/2019, 2382/2021, n. 531/2022 e 1667/2022
- Corte di Appello di Palermo n. 122/2022

- 1) Eventuale natura disciplinare del licenziamento
- 2) Obbligo di motivazione del licenziamento
- 3) Limiti del sindacato del giudice sulle ragioni giustificatrici del licenziamento
- 4) Possibilità per l'a.g. di subentrare nel rapporto di lavoro per fatti concludenti
- 5) Forma e termine per la comunicazione di recesso ex art. 56
- 6) Eventuali profili di illegittimità costituzionale

## Cass Pen n. 21166/2018

- Provvedimento impugnato
- ordinanza del Tribunale di Palermo, sezione Misure di prevenzione, quale giudice dell'esecuzione, che ha respinto l'opposizione contro il provvedimento del giudice delegato che invitava l'amministratore giudiziario a procedere al licenziamento del ricorrente

# Cass. n. 21166/2018

- Fattispecie

il ricorrente era l'intestatario formale di beni, quali imprese e quote sociali (oggetto anch'esse di sequestro), di appartenenza e comunque nella disponibilità (indiretta) del proposto

considerato come "vicino" e colluso con la precedente gestione societaria

# Cass. Pen. N. 21166/2018

## Motivi di censura

- **Art. 35:**
- A) non sarebbe legittima l'estensione del regime di incompatibilità previsto dall'art. 35 anche a un semplice dipendente della società;
- B) sarebbe comunque applicabile la normativa di cui alla [L. n. 604 del 1966](#), con l'obbligo dunque di adeguata motivazione del provvedimento di recesso.
- **art. 56:** non sarebbe applicabile ai contratti di lavoro, riguardando diversamente la disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi ancora in corso di esecuzione.



# Cass. n. 21166/2018

- **Premessa**
- **Art. 41, comma 4, stabilisce che "I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente disposto»**

# Cass 21166/2018

- Art. 56
- richiama espressamente i contratti relativi "all'azienda" tra i quali sono tipicamente da annoverarsi anche i rapporti di lavoro intercorrenti tra l'azienda ed i suoi dipendenti;
- la norma ha, dunque, natura generale;
- è applicabile anche ai contratti di lavoro subordinato

# Conseguenze dell'applicazione dell'art. 56

- la fonte normativa legittimante l'autorizzazione giudiziale al recesso debba essere rintracciata **nell'art. 56**, la cui natura di normativa speciale e di ordine pubblico concede legittimità al fatto risolutivo negoziale proprio in ragione della fonte "iure imperii" dell'atto genetico di tale potere ed **esclude pertanto l'applicabilità della normativa lavoristica della [L. n. 604 del 1966](#),**
- **con la sola necessità dell'obbligo di adeguata motivazione dell'atto di risoluzione del rapporto che costituisce il precipitato di un principio di ordine generale dell'ordinamento.**

# Cass. n. 21166/2018

## conclusione

- l'amministratore giudiziario è legittimato, previa autorizzazione del giudice delegato, a subentrare, ai sensi dell'art. 56, nei contratti di lavoro pendenti ovvero a risolvere il rapporto negoziale
- la motivazione si può anche ricavare per relationem dal contenuto del provvedimento autorizzativo del giudice delegato.

# Cass. n. 21166/2018

- Sull'art. 35
- il richiamo nel provvedimento impugnato anche al [D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 35](#), risulta inconferente.

# Cass. n. 32404/2018

- Provvedimento impugnato
- ordinanza con la quale il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione proposta avverso il decreto del Giudice delegato dallo stesso Tribunale nel procedimento di prevenzione, con il quale veniva disposta la cessazione del rapporto di lavoro

# Cass. n. 32404/2018

- Fattispecie
- Il ricorrente era persona di fiducia del proposto nell'ambito di un gruppo mafioso

# Cass n. 32404/2018

- l'ambito applicativo del citato art. 56, nelle finalità di ordine pubblico che ispirano la norma, comprende, fra i rapporti contrattuali oggetto delle descritte valutazioni dell'amministratore giudiziario, anche i rapporti di lavoro
- Richiamo alla sentenza Sez. Lavoro n. 14467 del 10/07/2015, Soil Geo s.r.l. c. Troia, Rv. 636579



# Cass. n. 32404/2018

- Punto centrale della motivazione
- la decisione sull'opportunità di dare o meno prosecuzione ai rapporti di lavoro deve tenere conto della componente fiduciaria che li caratterizza, sulla quale hanno indubbia incidenza gli eventuali collegamenti del dipendente con le attività illecite del proposto.

# Cass. n. 32404/2018

- Irrilevanza del riferimento all'art. 35
- il contenuto dell'art. 35, rivestiva, nel percorso argomentativo esposto dal Tribunale, il ruolo di elemento orientativo della relativa decisione, nel senso della necessità di tenere conto, quale fattore ostativo alla prosecuzione del rapporto con l'impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria, dei legami della controparte con il proposto e con il contesto associativo, allo stesso riferibile, che giustificava l'adozione della misura di prevenzione.

# Cass. n. 32404/2018

- Particolarità della fattispecie
- Il licenziamento è stato impugnato anche dinnanzi al giudice del lavoro, il quale lo ha dichiarato illegittimo per due ragioni:
  - A) in base al dato formale della mancanza del riferimento all'art. 56 nella comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro;
  - B) per avere il giudice del lavoro ritenuto, comunque, inapplicabile l'art. 56 ai rapporti di lavoro.

# Corte di Appello di Roma Sez. Lav. n. 3607/2019

- Provvedimento impugnato
- ordinanza resa in sede sommaria dal Tribunale di Roma, che ha respinto il ricorso [ex art. 1 comma 47 L. n. 92/2012](#) con il quale il ricorrente aveva chiesto dichiararsi la nullità/illegittimità del licenziamento/risoluzione del rapporto di lavoro, intimato dagli amministratori giudiziari

- Fattispecie
- La ricorrente, cognata del proposto, svolgeva mansioni di responsabile dell'amministrazione del Gruppo

- Censure

- A) gli amministratori erano già “di fatto” subentrati nel rapporto mesi prima del licenziamento;
- B) il licenziamento doveva avvenire secondo la disciplina del lavoro (quindi per giusta causa o giustificato motivo soggettivo/oggettivo), con la quale andava coordinata la normativa di cui all'art. 56 del D. Lgs. cit.;
- C) al rapporto di lavoro in questione non era applicabile l'art. 35 perché era una mera dipendente della società e non una collaboratrice dell'imprenditore indagato, non era indagata e la sua parentela/affinità con il proposto non poteva comportare un obbligo di licenziamento

- Motivazione licenziamento
- possibile interferenza della funzione svolta dalla ricorrente con la persona del proposto, suo cognato, data la conoscibilità da parte della ricorrente, in ragione del suo lavoro, di dati, notizie e documentazione riservati, necessari per la gestione societaria

- La Corte rigetta il reclamo

- la disciplina con la quale occorre confrontarsi è l'art. 56;
- per i contratti relativi all'azienda, in essere al momento del sequestro dell'azienda, si verifica una sospensione "ex lege" della loro esecuzione;
- L'art. 56 si applica anche ai rapporti di lavoro;



- Particolarità
- Il giudice delegato, nel rinviare ad una più attenta analisi la decisione sul subentro nel contratto, e quindi ferma e impregiudicata la valutazione del subentro, aveva autorizzato il pagamento dello stipendio in considerazione dei tempi tecnici richiesti data tale “ulteriore valutazione”.

# E' possibile un subentro per fatti concludenti?

- Non è possibile ipotizzare una prosecuzione di diritto del contratto di lavoro senza autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di un requisito normativamente previsto; ciò significherebbe attribuire giuridica rilevanza ad un contratto nullo, in cui la prestazione dell'attività contrattualmente dedotta rileva ai soli fini dell'[art. 2126 c.c.](#)
- il legislatore non ha inteso attribuire alla condotta dell'amministratore giudiziario, in mancanza di un espresso atto di subentro o di recesso, alcun univoco significato, ma ha previsto, anzi, un apposito meccanismo per superare lo stato di incertezza dato dall'eventuale ritardo/inerzia degli organi della procedura nel formalizzare la necessaria dichiarazione di volontà sulla sorte del contratto ([art. 56, comma 2](#));

# Corte di Appello di Roma Sez. Lav. N. 2382/2021

- Provvedimento impugnato
- Ordinanza del Tribunale di Tivoli di rigetto di una impugnativa di licenziamento

- **Fattispecie**

- provvedimento del 19 giugno 2017 il Tribunale di Roma, sez. misure di prevenzione, nell'ambito di un procedimento di prevenzione ai sensi del [D.Lgs. n. 159 del 2011](#),
- Autorizzazione del GD al mancato subentro ai sensi dell'art. 56 dell'11.12.2017;
- nota di risoluzione dell'amministrazione giudiziaria del 10 gennaio 2018, motivata dal mancato subentro;
- provvedimento del giudice delegato del 28 giugno 2017 di autorizzazione dell'esercizio provvisorio di tutti i compendi aziendali in sequestro

- Censure

- Il giudice avrebbe dovuto verificare
- A) se la motivazione indicata nel provvedimento espulsivo e nel provvedimento autorizzatorio del giudice delegato fosse fondata su fatti e richiami concreti ed effettivamente sussistenti.
- B) se siano stati rispettati i requisiti previsti dall'art. 56, in primis la preventiva autorizzazione giudiziale al recesso e, poi, il rispetto dei termini e delle forme di cui all'art. 41, commi 1 bis e 1 ter, del medesimo decreto.

- l'omessa tempestiva dichiarazione, da parte dell'amministratore giudiziario, di subentro o risoluzione del contratto non determina l'automatico subentro nel rapporto di lavoro, ma solamente la possibilità per il contraente di mettere in mora l'amministratore giudiziario facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, trascorso il quale il contratto si intende risolto.
- l'omessa dichiarazione dell'amministratore giudiziario non determina il subentro di fatto nel rapporto ma la sua risoluzione

# Rispetto delle forme e dei termini dell'art. 41

- La decisione di subentro è collegata alle valutazioni espresse dall'amministrazione giudiziaria, nella relazione, sulla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva e, per quanto concerne nello specifico i rapporti di lavoro, all'indicazione di quelli necessari alla prosecuzione dell'attività.
- Ciò, però, solo nel caso in cui la decisione di subentro o risoluzione del rapporto di lavoro sia determinata da ragioni di carattere produttivo.
- La decisione di risoluzione del rapporto, però, potrebbe essere determinata anche da altre motivazioni, ed è per tale ragione che l'art. 56 prevede, in alternativa, che la stessa debba, in ogni caso, essere assunta entro sei mesi dall'immissione nel possesso.
- Nel caso in questione la decisione di non subentrare nel rapporto non è stata determinata da ragioni di carattere produttivo, bensì da ragioni di ordine pubblico, come chiaramente risultante dal provvedimento autorizzativo del giudice delegato.

- Particolarità
- **la ricorrente si mostrava poco propositiva e collaborativa**, contribuendo ad alimentare nei colleghi la sfiducia nei confronti della nuova gestione, comportamento tipicamente finalizzato a determinare l'interferenza occulta dei propositi sull'impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria.



# Corte di Appello di Roma Sez. Lav. n. 531/2022

- Provvedimento impugnato
- Sentenza di rigetto di una impugnativa di licenziamento

- Fattispecie
- Licenziamento di un cassiere
  
- Particolarità
- Assegnate mansioni differenti da quelle in precedenza espletate e attribuito un livello d'inquadramento superiore a quello posseduto.

- Stesse argomentazioni
- Ulteriore questione affrontata
- Presunta analogia con il licenziamento intimato dal curatore nell'ambito delle procedura concorsuale regolata dalla [Legge Fallimentare](#).
- è vero che l'[art. 72 della Legge Fallimentare](#) si applica anche ai rapporti di lavoro ([Cass. n. 799/1980](#), [n. 1832/2003](#)), tanto che il curatore vanta 'un vero e proprio diritto allo scioglimento del contratto, potendo liberamente decidere di subentrare o meno' ([Cass. 20647/2019](#)), ma è altrettanto vero che la Suprema Corte ha confermato che il potere del curatore, di risolvere il rapporto di lavoro, è condizionato dal rispetto delle norme limitative dei licenziamenti, tanto individuali quanto collettivi, sempre in **casi nei quali il recesso non era stato determinato da un mancato subentro ex art. 72, ma il curatore era subentrato nel rapporto e poi lo aveva risolto** ([Cass. n. 522/2018](#), [n. 19406/2011](#), [n.19405/2011](#)).; vedasi, però, Cass. n. 39699/2021

# Conseguenze

- 1) non si applica l'[art. 2 della L. n. 604/1966](#) in punto di motivazione del licenziamento, dal momento che in questo caso a dar conto della volontà del recesso del detto organo è sufficiente il solo richiamo alla fonte del potere attribuitogli dalla legge (v. [Cass. n. 26478/2018](#), con richiami a [Cass. n. 10439/2017](#) e [n. 15041/2015](#)).

- 2) non si applica [la L. n. 604/1966](#), dal momento che la fattispecie, seppure sottoposta a controllo giurisdizionale, ha per presupposto di legittimità la sola non autorizzazione al subentro da parte del Giudice delegato. (consentire una valutazione di merito del Giudice del lavoro sulla decisione dell'amministrazione giudiziaria di non subentro significherebbe attribuirgli il potere di sindacare una decisione del Giudice penale della prevenzione, sindacato che va escluso per la specialità della materia e della relativa disciplina, volta a tutelare superiori interessi di ordine pubblico).
- 3) il potere attribuito dalla legge all'organo della procedura, di risolvere ad nutum il rapporto di lavoro, si fonda su ragioni di opportunità nella prosecuzione del rapporto rispetto alle quali l'autorizzazione del Giudice delegato e la stessa posizione dell'amministratore giudiziario di titolare di un munus publicum sono ritenute dalla legge stessa garanzie sufficienti a proteggere i lavoratori da possibili abusi ed arbitrii

- Licenziamento discriminatorio

- ove invece si prospetti un arbitrio o un abuso dell'amministrazione giudiziaria, per essere stato il recesso **disposto in presenza di un motivo discriminatorio o comunque illecito** secondo l'[art. 1345 cc](#), allora al lavoratore ben potrebbe essere accordata la tutela prevista dall'[art. 1345 cc](#) per l'ipotesi del negozio nullo, dacché questa norma, dettata dall'ordinamento in relazione a tutti gli atti negoziali, deve ritenersi applicabile al recesso ex art. 56 citato, giacché è volta anch'essa a tutelare superiori interessi di ordine pubblico, che quindi non recedono nel ballottaggio con quelli contemplati dal detto art. 56, fermo restando ovviamente l'onere, su chi lo pretende, di dar prova del predetto vizio ([art. 2697 cc](#)).

# Profili processuali

- Reclamo ai sensi dell'art. 40 d. lgs. n. 159
- “In tema di misure di prevenzione patrimoniale, l'intervento del giudice delegato in sede di reclamo proposto ai sensi dell'art. 40 comma quarto, D. Lgs. n. 159 del 2011 è circoscritto agli atti di gestione dei beni sequestrati compiuti dall'amministratore giudiziario in violazione delle direttive impartite dal giudice delegato.” (Cass., sez. pen., sent. n. 8523/2017)

- Riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice penale
- La posizione del lavoratore che chieda accertarsi la illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'amministrazione giudiziaria e invochi una pronuncia costitutiva inerente al rapporto stesso non è assimilabile ai “diritti di credito dei terzi” di cui all'art. 52 comma 1° atteso che il lavoratore invoca la tutela di un interesse ulteriore e distinto rispetto ai meri diritti patrimoniali di credito che concorrono, ai sensi dell'art. 52, comma 2°, al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali



dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 56 per contrasto con gli artt. 3,4,27,35 comma 1°, 76 e 117 Cost.

- Nella gerarchia dei valori costituzionalmente protetti, l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico, del contrasto ai fenomeni di criminalità mafiosa mediante il recupero alla collettività e la destinazione a fini di utilità sociale di beni o complessi aziendali di diretta o indiretta provenienza mafiosa, si palesa preminente anche rispetto alla esigenza di tutela delle posizioni soggettive del lavoratore in relazione al licenziamento, non certo nel senso di giustificare un sacrificio totale, bensì di legittimare una scelta legislativa, contenuta nei limiti della ragionevolezza (e dunque nel rispetto dell'art 3 Cost. così come interpretato dalla Corte Costituzionale), che moduli diversamente tale tutela, così da non vanificare e frustrare le preminenti esigenze di contrasto, anche in via preventiva, alla criminalità mafiosa.
- l'art. 56 non lascia il lavoratore completamente privo di tutela ed esposto alla mercé ed all'arbitrio del recesso datoriale, poiché quest'ultimo deve essere autorizzato da un provvedimento di un giudice. Il regime differenziato di tutela rinvenibile nella norma menzionata è dunque giustificato dal carattere eccezionale del contesto in cui opera e dalla preminenza degli interessi e dei valori alla cui protezione è preordinata.

# Corte di Appello di Roma Sez. Lav. N. 1667/2022

- Provvedimento impugnato
- Sentenza di rigetto di una impugnativa di licenziamento

- Fattispecie
- Lavoratore il cui rapporto di lavoro era stato sospeso dall'a.g.
- Lo stesso però aveva ricevuto una lettera di contestazione dall'a.g.

- Irrilevante l'avvio del procedimento disciplinare

- . Il fatto che sia stato contemporaneamente avviato il procedimento disciplinare non può considerarsi implicita opzione per la prosecuzione del rapporto con l'Amministrazione Straordinaria, atteso che non è configurabile, sulla base delle disposizioni normative applicabili alla fattispecie, il subentro per fatti concludenti.
- , la circostanza che il rapporto di lavoro sia proseguito di fatto per qualche giorno dopo l'immissione in possesso dell'Amministratore Straordinario è del tutto irrilevante.
- La circostanza che l'amministratore giudiziario abbia legittimamente esercitato il diritto di mancato subentro nel contratto di lavoro con lo St. rende del tutto irrilevante il contestuale licenziamento disciplinare, costituendo di per sé autonoma causa di risoluzione del rapporto, con conseguente assorbimento di tutti i rilievi sull'asserita insussistenza dei fatti contestati.

- Motivazione alla base del licenziamento
- Il ricorrente non svolgeva meri compiti operativi, bensì collaborava nella gestione dell'impresa. Tali mansioni, a norma dell'art. 35, non possono essere svolte da un soggetto indagato nei confronti del quale il provvedimento di sequestro è stato disposto.
- Conclusione da verificare alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 161/2017

# Art. 35, comma 3 (testo vigente)

- 3. Non possono essere nominate **le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto**, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto **attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione.** Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico. Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, ne' le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, ne' i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato.

## Art. 35, comma 3 (testo anteriore alla legge n. 161/2017)

- 3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. **Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.**

# Cass. Sez. Lav. N. 14467/2015

- Sull'art. 35
- carattere speciale della normativa e finalità di ordine pubblico
- comprende tutti i contratti relativi al bene e all'azienda sequestrata, nonché tutti i rapporti di collaborazione con le persone indicate
- deve affermarsi la applicabilità della normativa speciale anche ai rapporti di lavoro, per i quali, quindi (al di là di quanto previsto dalla normativa ordinaria, che resta applicabile "ove non espressamente disposto"), è prevista, tra l'altro, una risoluzione del rapporto con recesso da parte dell'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice, nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 35.
- è la stessa legge speciale che, in ragione della finalità di ordine pubblico, prevede la giustificazione del licenziamento, che, del resto, non ha natura disciplinare.



# Cass. Sez Lav. n. 30544/2021

- ratio della previsione: evitare qualsiasi potenziale forma di ingerenza nell'ambito della gestione dei beni oggetto di sequestro penale, da parte di persone direttamente o indirettamente collegate al procedimento che ha dato luogo al sequestro medesimo.

- Ambito di applicazione
- l'espressione utilizzata dalla disposizione del comma 3, che fa riferimento al "collaboratore", senza ulteriori specificazioni, si presta a ricomprendere ogni forma di collaborazione alla gestione di beni in sequestro e quindi anche le collaborazioni formalmente riconducibili all'ambito del rapporto di lavoro dipendente, in sintonia peraltro con la definizione codicistica dell'[art. 2094 c.c.](#).
- Da verificare alla luce della novella del 2017

- Fattispecie
- insanabile incompatibilità del permanere del rapporto di lavoro tra la società, la totalità delle cui quote era sottoposta a sequestro penale e quindi ad amministrazione giudiziaria, e il ricorrente, **soggetto imputato nel correlato procedimento penale nonché quotista di maggioranza della stessa** e di altre società facenti a lui capo direttamente o indirettamente per interposizione fittizia, il Tribunale ha dato atto della **sua illegittima costituzione e della conseguente nullità**

# Cass. Pen. n. 21166/2018

- L'art. 35 detta un regime di rigida incompatibilità tra la figura dell'amministratore giudiziario (ovvero dell'ausiliario e collaboratore di quest'ultimo) e soggetti direttamente o potenzialmente interessati all'amministrazione giudiziale dei beni e comunque indegni di rivestire tale ufficio pubblico.
- Si tratta di normativa dettata dal legislatore in materia di incompatibilità e non estendibile, neanche in via analogica, alla diversa figura del dipendente dell'impresa attinta dalla misura di prevenzione il cui rapporto rientra, per quanto concerne la regolamentazione delle vicende successive all'applicazione della misura, nella generale disciplina dettata per i rapporti pendenti dall'art. 56, sopra ricordato.

- Nè è possibile concludere in senso diverso alla luce della recentissima modifica dell'art. 35 apportata dalla [L. 17 ottobre 2017, n. 161, art. 13](#), che ha esteso tale regime di incompatibilità anche alle "persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili", atteso che la norma da ultimo novellata si limita ad estendere il regime di incompatibilità sopra esaminato anche a tali ulteriori figure soggettive, ma non ha inteso disciplinare la diversa questione (qui invece in esame) del mantenimento o meno del rapporto di lavoro tra dipendenti ed impresa attinta dalla misura di prevenzione.

# Corte di Appello di Palermo n. 122/2022

- Provvedimento impugnato
- Sentenza del Tribunale di Agrigento di rigetto di una impugnativa di licenziamento

- Fattispecie
- Licenziamento di un lavoratore che aveva ricoperto le funzioni di direttore tecnico (che aveva chiesto di essere assegnato ad altro incarico)
- Particolarità: destinatario del provvedimento di sequestro; sequestro poi revocato

- **Ambito di applicazione d. lgs. n. 159**
- **Anche al sequestro preventivo** (comma 4 bis - aggiunto dalla L. n. 228/2012 - dell'art. 12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306)



- **Applicabilità dell'art. 56 anche ai rapporti di lavoro**
- Dall'estensione dell'applicabilità delle norme del c.d. codice antimafia in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche ai sequestri preventivi ex art. 321 c.p.p. ed art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 deriva la possibilità per l'amministratore giudiziario di disporre dei rapporti giuridici pendenti all'atto dell'applicazione della misura, secondo le modalità fissate dall' art. 56
- applicabile anche ai rapporti di lavoro pendenti alla data del sequestro;
- la Suprema Corte ha più volte affermato che "In caso di sequestro dell'azienda operato ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, come mod. dalla L. n. 161/2017 (c.d. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall'amministratore giudiziario (art. 35, D.Lgs. cit.), su ordine del giudice delegato, trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all'azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro)

- **Esclusione della natura disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 56 e obbligo di motivazione**

- il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura e al decreto del Tribunale". (Così, Cass. 19 ottobre 2018, n. 26478; in senso conforme, v. Cass. n. 14039/2017, Cass. n. 15041/2015 e Cass. n. 14467/2015).
- Secondo tale orientamento, dunque, l'applicazione dello speciale regime previsto dal codice antimafia per la risoluzione dei rapporti di lavoro pendenti, ha l'effetto di esonerare la parte datoriale dall'adozione delle garanzie procedurali di cui all'art. 7 L. n. 300/1970 e di consentire di ritenere soddisfatto il requisito motivazionale del provvedimento espulsivo mediante il mero richiamo alle ragioni indicate dall'autorità giudiziaria penale.

- **Rapporti tra artt. 56 e 35**

- Ai fini dell'applicazione di tale speciale regime **non è sufficiente, tuttavia, la ricorrenza del requisito, oggettivo, della sottoposizione dell'impresa ad una misura di prevenzione (o cautelare) di natura reale; occorre altresì che il lavoratore si trovi in una delle situazioni soggettive delineate dall'art. 35 del medesimo decreto legislativo.**
- **Il recesso dell'amministratore giudiziario dal rapporto di lavoro con i dipendenti dell'azienda, nel regime speciale sopra delineato, trova, dunque, la sua giustificazione sostanziale nell'impossibilità, per chi si trovi in una delle situazioni delineate dall'art. 35, di continuare a collaborare, in virtù del rapporto di lavoro subordinato in essere, nell'ambito dell'impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria;** tant'è che la ragione giustificatrice di tale recesso va rinvenuta non già nella commissione di una condotta disciplinarmente rilevante quanto piuttosto nell'**impossibilità sopravvenuta della prestazione dipesa dall'impedimento giuridico, per il lavoratore che si trovi in una delle suddette condizioni, di continuare a prestare la propria collaborazione all'interno dell'impresa.**

- Il Tribunale avrebbe dovuto verificare se l'appellante versasse, al momento del licenziamento, in una delle suddette situazioni.
- Conseguenze:
- illegittimità del licenziamento e reintegra del lavoratore nel posto di lavoro

# Riepilogo

- 1) Pacificamente esclusa la natura disciplinare
- 2) Differenti conclusioni tra Cass. Sezione lavoro e Cass. Penale sull'applicazione dell'art. 35 o dell'art. 56
- 3) Interpretazioni contrastanti anche da parte dei giudici di merito
- 4) Obbligo di motivazione del licenziamento anche per relationem
- 5) Limiti del sindacato del giudice sulle ragioni giustificatrici del licenziamento
- 6) Esclusione della possibilità per l'a.g. di subentrare nel rapporto di lavoro per fatti concludenti
- 7) forma e termine per la comunicazione di recesso ex art. 56
- 8) Profili di illegittimità costituzionale dell'orientamento allo stato prevalente

# Accertamento dei crediti

- Criterio temporale
- Procedure ante e post d. lgs. n. 159
- Art. 117, comma 1, D. Lgs. n. 159/2011
- Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.
- Data di entrata in vigore: 13.10.2011

- Trib. Roma n. 8978/2020
- Trib. Termini Imerese n. 474/2014
- Trib. Palermo nn. 48/2015, 724/2015 e 2717/2018
- Cass. n. 2827/2018
- Cass. n. 5376/2020
- Trib. Palmi n. 984/2021
- Trib. Reggio Calabria n. 2092/2021

# Trib. Roma n. 8978/2020

- Ai procedimenti di prevenzione cui non si applica la disciplina ex d.lgs. 159/11 si applicano i commi 194 e ss. dell'art. 1 l. 228/12.
- Il comma 199 dispone che “i titolari dei crediti di cui al comma 198 devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dell'art. 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca”.



- Con sent. 94/15 la Corte costituzionale ha ampliato l'ambito di applicazione della norma ai crediti da lavoro subordinato, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 198, l. 228/12 “nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità ivi indicati anche i titolari di crediti da lavoro subordinato”

- Il comma 200 dispone che “il giudice, accertata la sussistenza e l’ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento (...)”.

- per i procedimenti cui non si applichi il d.lgs. 159/11 la domanda che abbia ad oggetto crediti di lavoro subordinato maturati in periodo anteriore alla misura di prevenzione va presentata al Giudice del Tribunale che ha disposto la confisca.
- Conclusione è improponibile se presentata dinnanzi al giudice del lavoro

# Art. 52, comma 1

- 
- 1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
- 
- b) che **il credito non sia strumentale all'attività illecita** o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la **buona fede e l'inconsapevole affidamento**;
-

# Art. 52, comma 2

- “2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5”.

Crediti relativi ad un periodo anteriore al decreto con il quale è stato disposto il sequestro

Alcune pronunzie da parte dei Tribunali di Palermo e di Termini Imerese, con le quali è stata dichiarata l'improponibilità della domanda

# **Tribunale Termini Imerese n. 474/2014**

- Emolumenti relativi al periodo 2005/2009
- Società posta in amministrazione giudiziaria in data 5 aprile 2011 (anteriamente all'entrata in vigore del d lgs 159/2011)

- Ratio
- “Appare evidente che il Legislatore, nell'intento di evitare collusioni e frodi tali da consentire ad associazioni di stampo mafioso di eludere, almeno in parte, l'applicazione dei mezzi di lotta patrimoniale contro di esse, ha inteso sottoporre i potenziali crediti nei confronti dell'impresa oggetto della misura di prevenzione ad un controllo rigido ed esclusivo, assegnato al Tribunale procedente alla misura di prevenzione



- Conclusione
- non può essere compatibile un'azione giudiziaria ordinaria esperibile in altri Tribunali e secondo altri riti, che potrebbero vanificare la imperativa ratio di ordine pubblico sottostante la suddetta normativa.
- Domanda dichiarata improponibile
- “la pendenza di un sequestro ex D. Lgs. 159/11 comporta un temporaneo difetto di giurisdizione del giudice civile ordinario, tale da rendere improponibile od improseguibile la domanda a seconda che essa sia stata presentata dopo oppure prima del sequestro”

# Tribunale di Palermo n. 48/2015

- TFR per un rapporto di lavoro cessato anteriormente al sequestro (emolumenti maturati nel 2009)
- Sequestro dell'intero capitale sociale e del complesso dei beni aziendali disposto nel 2012

- Premessa

- “La sussistenza del preteso credito attoreo, sorto anteriormente all’instaurata amministrazione, pone, infatti, il **nominato amministratore giudiziario nella posizione di terzo**
- Conseguenza
- **difetto di giurisdizione del giudice ordinario rendendo la domanda improponibile, stante che la stessa è stata presentata prima dell’emissione del provvedimento di sequestro**

# Tribunale di Palermo n. 724/2015

- Con riferimento al TFR maturato anteriormente al sequestro
- Sequestro però anteriore al d lgs 159/2011
- L'a.g. aveva liquidato solo il TFR maturato successivamente al sequestro
- il Tribunale di Palermo ha revocato il decreto ingiuntivo

# Tribunale Palermo 2717/2018

- Sequestro successivo al d lgs 159
- Pagato soltanto il TFR maturato successivamente al sequestro
- soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro e dunque dopo il provvedimento di sequestro, è sorto il diritto al pagamento del TFR, con la conseguenza che lo stesso non può farsi rientrare tra i debiti anteriori alla misura di prevenzione.
- Conclusione
- inapplicabilità al caso di specie della disciplina contenuta all'art. 52 del Codice Antimafia”

# Cass. civ. n. 2827/2018

- “il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e a quel momento può essere azionato, con la conseguenza che il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato, e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti” (; Cass. civ. n. 9695 del 2009).

# Cass. 5376/2020

- il t.f.r. non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro... ma anche in quanto è la stessa fattispecie di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2 che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela" (Cass. 19277/2018, 2827/2018, 9695/2009 e poi 23775/2018);
- “l'uso del termine "**quota**" con riferimento all'importo della retribuzione annuale "dovuta", lungi dal dare l'idea del frazionamento annuale e dell'acquisizione periodica del diritto, richiama, invece, solo una modalità del calcolo dell'unico diritto al trattamento di fine rapporto;
- impedisce che possa parlarsi di liquidità e di certezza anno per anno essendo l'entità del diritto quantificabile solo alla fine del rapporto sia come base retributiva che, consequenzialmente, come quota rivalutativa secondo il meccanismo previsto,

# Tribunale Palmi 984/2021

- a titolo di mensilità di gennaio e febbraio 2018 nonché a titolo di TFR e spettanze di fine rapporto.
- Sequestro preventivo 321 cpp
- In sede monitorio il ricorrente ha premesso di essere stato dipendente sino al 31/12/2017
- la competenza in relazione ai crediti ante sequestro si radica presso il Tribunale che disposto la misura cautelare;
- Medesima considerazione vale per i crediti post sequestro fatti valere in giudizio, atteso che ai crediti post sequestro non prededucibili si applica la procedura di cui agli artt. 52 e seguenti del codice antimafia; per i crediti post sequestro prededucibili è previsto lo strumento di cui all'art. 54.



# Trib Palermo 2717/2018

- Neppure può ritenersi applicabile al caso di specie l'art. 54 del Codice Antimafia, il quale esclude per alcuni tipi di crediti che gli stessi debbano essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, potendo gli stessi essere soddisfatti al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.
- L'art. 54 risulta riferibile soltanto ai crediti c.d. preeducibili, ovvero quelli che, secondo la definizione data all'art. 61, “possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato”.
- **Il TFR maturato post sequestro costituisce un credito semplicemente sorto successivamente all'applicazione della misura di prevenzione e devono trovare applicazione le regole generali vigenti in materia, con la conseguenza che siffatto credito non dovrà essere verificato nell'ambito dell'apposita udienza di verifica e l'opponente è tenuto a pagarlo in forza del decreto ingiuntivo opposto.**

# Trib Reggio Calabria 2092/2021

- corresponsione della retribuzione delle mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2017, nonché di gennaio 2018, oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità 2017 e alle somme accantonate a titolo di TFR.
- la sezione GIP/GUP del Tribunale di Reggio Calabria, in data 20 dicembre 2016, aveva disposto il sequestro della società

- Al sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria ex artt. 321 comma 1 e comma 2 e segg. c.p.p., 416 bis comma 7 c.p. e 104 d.lgs. n. 271 del 1989 si applicano le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal d.lgs. 159/2011.
- L'accertamento dei crediti dei terzi, anteriori al provvedimento che ha disposto il sequestro, nonché di quelli post sequestro non preveducibili deve avvenire dinanzi al G.D. nel procedimento in sede penale, secondo la procedura prevista dagli artt. 52 e 57 -59 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011 in materia di tutela dei crediti vantati dai terzi nei confronti di società sottoposte a sequestro o confisca per reati di stampo mafioso e non può essere rimesso alla competenza funzionale del giudice del lavoro.

# Trattamento di fine rapporto

- Art. 2120, comma 1, codice civile
- In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto.
- Soggetto obbligato alla corresponsione è il datore di lavoro

- Riepilogo
- Rapporto di lavoro proseguito con l'a.g.
- Quota TFR maturato ante sequestro
- Necessità di accertamento dinnanzi al Tribunale Penale: orientamenti differenti

- Ammissione crediti al lordo o al netto dei contributi
- Cass. 18333/2020
- L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo, oltre che delle ritenute fiscali, di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, ove il datore di lavoro non abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di versamento contributivo perchè in tal caso anche la quota gravante sul lavoratore resta a carico del datore

- se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, può legittimamente operare la relativa trattenuta sulla retribuzione;
- se invece il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva, la stessa rimane definitivamente a suo carico, con la conseguenza, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto dalla L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, che il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva per la quota a suo carico e il suo credito retributivo si espande fino a comprendere detta quota

- rischio paventato dal Tribunale, di una duplice insinuazione nel passivo del fallimento della società datrice di lavoro, da parte del lavoratore e dell'INPS, per il medesimo credito relativo alla quota contributiva a carico del dipendente, è escluso in quanto, ove il datore non abbia provveduto al tempestivo versamento della quota trattenuta sulla retribuzione del dipendente, viene meno l'obbligo contributivo pro quota del lavoratore e quindi il credito del predetto assume interamente natura retributiva



- Ammissione crediti non prescritti
- Data di maturazione del credito
- Art. 2948 c.c.
- Art. 2935 c.c.
- Corte Cost. n. 63/1966
- Legge Fornero (n. 92/2012)
- D. Lgs. n. 23/2015

# Ammissione Inps contributi previdenziali

- D lgs 72/2018
- DURC periodo successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione dell'attività (art. 4)
- Per gli illeciti amministrativi in materia di lavoro commessi prima del sequestro non sono opponibili all'a.g. (art. 5)
- Avviso di addebito
- Messaggio Inps 2326 2019

# Art. 4 d. lgs. n. 72/2018

- 1. A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, la **verifica della regolarità contributiva** di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, avviene esclusivamente **con riguardo agli obblighi contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma medesimo.**

- La legge 17 ottobre 2017, n. 161, all'articolo 34, ha delegato il Governo ad adottare disposizioni per la tutela del lavoro delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

- Il legislatore, al fine di consentire alle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria la prosecuzione dell'attività, ha disposto che, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva, rilevino esclusivamente gli obblighi contributivi relativi all'arco temporale successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa sequestrata e confiscata di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

- Tale previsione comporta che l'esposizione debitoria maturata antecedentemente alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività è esclusa dalla verifica della regolarità contributiva e la verifica della regolarità contributiva avverrà esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi che sono maturati successivamente alla data di approvazione.

# Messaggio Inps n. 2326/2019

- L'articolo 55 del d. lgs. n. 159/2011 non preclude la notifica degli avvisi di addebito e prevede esclusivamente la sospensione delle azioni esecutive di competenza dell'Agente della Riscossione, **tutti i crediti dell'impresa** sequestrata e confiscata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, compresi quelli sorti a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, **potranno essere trasmessi all'Agente della Riscossione.**
- Resta ferma la sospensione delle azioni esecutive, di cui al citato articolo 55, per i crediti sorti anteriormente alla medesima data di approvazione.

# Art. 5 d. lgs. n. 72/2018

- 1. A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, i provvedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e della legge 24 novembre 1981, n. 689, commessi prima del provvedimento di sequestro dell'azienda, non sono opponibili nei confronti dell'amministratore giudiziario e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.



# Indice allegati